

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

6^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e tesoro)

54° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 28 FEBBRAIO 2001

Presidenza del presidente GUERZONI

INDICE

INTERROGAZIONI

PRESIDENTE	Pag. 2, 3
D'AMICO, <i>sottosegretario di Stato per le fi-</i> <i>nanze</i>	2
DONDEYNAZ (<i>Misto</i>)	3

I lavori hanno inizio alle ore 15,10.

INTERROGAZIONI

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento della seguente interrogazione:

THALER AUSSERHOFER, DONDEYNAZ. – *Al Ministro delle finanze.* – Considerato che a beneficio dei soggetti che acquistano o costruiscono la prima casa vi sono delle agevolazioni fiscali sull'imposta di registro e sull'IVA, si chiede di sapere se anche i soggetti che acquistano una casa (non di lusso) in fase di costruzione e che possiedono tutti i requisiti richiesti dalla legge possano beneficiare delle stesse agevolazioni fiscali previste per l'acquisto o per la costruzione della prima casa.

(3-04251)

D'AMICO, *sottosegretario di Stato per le finanze.* Con l'interrogazione n. 3-04251 si chiede di conoscere se le agevolazioni fiscali, riconosciute ai fini dell'applicazione delle imposte di registro e dell'IVA relativamente all'acquisto e alla costruzione della cosiddetta prima casa, possano estendersi anche all'acquisto di una casa in fase di costruzione.

Al riguardo, l'Agenzia delle entrate ha precisato che è in corso di emanazione una circolare finalizzata a fornire istruzioni nello specifico settore delle agevolazioni cosiddette «prima casa» ai fini delle imposte sui trasferimenti, da applicare agli immobili ad uso abitativo. In detta circolare viene chiarito, tra l'altro, che per i trasferimenti di immobili in corso di costruzione si può beneficiare dell'agevolazione in argomento, purché in presenza di tutti i requisiti previsti.

L'agevolazione, che compete agli immobili assoggettati al regime IVA per espressa previsione legislativa (decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, Tabella A, parte seconda, n. 21), si ritiene applicabile anche ai trasferimenti soggetti all'imposta di registro per evitare una difformità di trattamento derivante esclusivamente dall'applicazione del differente tributo. Ciò anche in linea con una ormai costante giurisprudenza in materia (da ultimo, si è espressa in questo senso la Cassazione, con sentenza n. 9150 del 16 aprile 2000, depositata il 7 luglio 2000).

DONDEYNAZ. Ringrazio il Sottosegretario per la sensibilità dimostrata e per la risposta completa ed esauriente. Sono veramente soddisfatto.

PRESIDENTE. Lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno è così esaurito.

I lavori terminano alle ore 15,15.

